

## **XXXV Congresso Nazionale Forense Lecce 6-7-8 ottobre 2022**

### **L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti**

- Considerata l'ingiustificata onerosità del contributo unificato che grava sul contenzioso amministrativo e, in particolare, su quello riguardante le materie di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, comma 1, lettere a) e b);
- considerato che la misura sperequata ed eccessivamente onerosa del contributo, particolarmente nelle materie indicate, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso porre in atto improprie misure deflative del contenzioso, confliggenti con i principi di equità contributiva e di tutela dell'accesso alla giustizia;
- considerato altresì che il sindacato del giudice amministrativo è funzionale sia alla tutela delle situazioni individuali sia alla legalità del sistema dei contratti pubblici, garantendo la legalità complessiva dell'operato della pubblica amministrazione;
- considerato, in tal senso, che ogni ricorso non proposto per l'eccessiva onerosità del contributo unificato pone un problema di giustizia sostanziale e di tutela dell'interesse pubblico che riguarda l'intera società;
- considerato che in nessun altro ordinamento giuridico europeo è prevista una misura del contributo unificato così elevata come quella applicata in Italia, in particolare nei ricorsi in materia di appalti pubblici;
- considerato che nei giudizi civili e tributari di uguale valore a quelli in materia di appalti pubblici nei giudizi amministrativi, la misura del contributo unificato è determinata secondo una gradazione notevolmente inferiore, in certi casi anche di 10 volte;
- considerato, altresì, che rispetto a quanto accade nei giudizi civili e tributari, il valore della controversia in materia di appalti non è riferito alla quantificazione contenuta nella domanda, corrispondente all'utile di impresa dell'appaltatore, bensì all'importo a base d'asta,

assolutamente scollegato dall'offerta proposta in sede di gara dal ricorrente;

- considerato, inoltre, che nei giudizi civili e tributari le domande nuove sono esenti dal versamento di un ulteriore contributo unificato se non aumentano il valore della controversia, mentre per i motivi aggiunti nei processi amministrativi tale contributo è sempre dovuto, indipendentemente dall'aumento del valore della causa ed anche se afferisce allo stesso procedimento;

- considerato che, anche per i riti abbreviati che coinvolgono buona parte dei giudizi amministrativi e che riguardano diverse tipologie di materie, è sempre previsto un contributo fisso di notevole importo, del tutto avulso dal valore della controversia, come ad esempio accade in materia di espropriazioni, nella quale è dovuto l'importo di 1.800 euro indipendentemente dal valore del bene espropriato;

- considerato che tali circostanze sono rinvenibili anche in un settore sensibile come quello dell'accesso al pubblico impiego, per l'introduzione delle cui controversie è dovuto un contributo fisso notevolmente superiore a quello previsto per le controversie dinanzi al giudice del lavoro;

- considerato che quanto sopra esposto confligge con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., con il principio di proporzionalità nell'applicazione dei tributi sancito dall'art. 53 Cost. e con il principio di diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa previsti dagli art. 24 e 113 Cost;

- ritenuto che in tale situazione appare necessario modificare la disciplina legislativa in materia di contributo unificato nei giudizi amministrativi conformemente a quanto previsto per i giudizi civili e tributari, secondo i seguenti criteri:

- ✓ in materia di appalti pubblici, prevedere per le cause di primo grado fino ad 1 milione di euro un contributo fisso ed omnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti) di 650 euro; per le cause di importo superiore ad 1 milione di euro un

contributo fisso ed onnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti) pari a 1.800 euro;

- ✓ in materia di riti abbreviati e di accesso al pubblico impiego, prevedere un contributo onnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti) commisurato al valore della controversia.

Ravvisata altresì, la coerenza con i temi che saranno trattati nella sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense Lecce 6-7-8 ottobre 2022

### **PROPONE**

che il Congresso Nazionale Forense si esprima in senso favorevole alle proposte normative sopra formulate, volte ad evitare che la commisurazione dei contributi unificati ora richiesti per l'introduzione dei giudizi amministrativi continui a risultare impeditiva e/o impropriamente deflattiva dell'accesso alla tutela giudiziale.

Il presentatore

Avv. Prof. Mario Sanino

Presidente UNAA